

Città di Cairo Montenotte
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL
SUOLO PUBBLICO**

Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 28 del 29.07.2025

ARTICOLO 1

Applicazione

Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

ARTICOLO 2

Autorizzazione

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza all'ufficio TRIBUTI del Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione.

Contestualmente alla manomissione del suolo pubblico verrà autorizzata anche la conseguente occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico in maniera temporanea o permanente, in base alla disciplina del vigente "Regolamento occupazione suolo pubblico".

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o comunque operanti su specifico incarico del Comune di Cairo Montenotte.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Nel caso di società titolari di pubblici servizi, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico della società stessa.

L'autorizzazione avrà una durata massima di 30 gg, prorogabile ulteriormente di 15 gg. con opportuna motivazione resa in carta semplice, dopodichè sarà necessaria una nuova autorizzazione.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione **MOD. A** deve contenere:

- 1) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- 2) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori;
- 3) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- 4) lo scopo dei lavori;
- 5) durata e fine lavori;
- 6) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
- 7) computo analitico della superficie da manomettere, della superficie da occupare e della superficie oggetto di ripristino definitivo;
- 8) gli elaborati tecnici necessari ad individuare compiutamente i lavori e le manomissioni che si intendono effettuare:
 - a) Inquadramento cartografico (C.T.R. e Carta Catastale);
 - b) Documentazione fotografica a colori dell'area di intervento;
 - c) Planimetria quotata della viabilità veicolare e pedonale oggetto di intervento, con rappresentazione della superficie di scavo e delle condotte oggetto di nuova costruzione, sostituzione o riparazione ed indicazione dei sottoservizi interferenti con lo scavo;
 - d) Planimetria quotata di:

- i) superficie interessata dalla manomissione;
- ii) superficie di occupazione temporanea del cantiere con mezzi e materiali;
- iii) superficie interessata dal ripristino definitivo;
- e) Profilo longitudinale (se ritenuto significativo in relazione alla tipologia di opere) e sezione tipo **quotata** dello scavo, con indicazione dei materiali di ripristino;
- f) Calcolo analitico importo deposito cauzionale, secondo quanto previsto al successivo art. 6 (in caso di assenza di cauzioni cumulative);

Il richiedente all'atto del ritiro dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico dovrà presentare la seguente documentazione:

1. marca da bollo del valore vigente per legge, da apporre sull'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
2. ricevuta di versamento per diritti di segreteria per l'importo vigente al momento del ritiro e stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
3. ricevuta in originale di versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quantificato dall'Ufficio Comunale competente, sulla base del computo delle superfici oggetto di occupazione prodotto nell'istanza di autorizzazione.
4. Ricevuta in originale della cauzione prevista al successivo art. 6.

ARTICOLO 3

Computo delle superfici manomesse

Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato, tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso. Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

ARTICOLO 4

Rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio TRIBUTI acquisiti i pareri degli uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico, rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione.

Sull'autorizzazione è indicato il termine massimo entro il quale dovranno iniziare i lavori e quello entro cui dovranno essere ultimati.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare con gli uffici della Polizia Municipale la data di inizio dei lavori.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale è obbligato a comunicare all'Ufficio Comunale competente, a mezzo posta o PEC, contestualmente all'istanza di rottura/manomissione seguenti informazioni **MOD. A:**

- il proprio recapito telefonico e gli estremi dell'autorizzazione;
- la data effettiva di inizio lavori;
- il numero e data della relativa eventuale ordinanza di limitazione del transito rilasciata dal Comando Polizia Municipale;
- gli estremi della impresa che eseguirà i lavori ed i dati personali del Responsabile di Cantiere, con il recapito telefonico;

Se l'inizio dei lavori avviene con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare tramite gli uffici competenti, in ogni momento, le modalità di esecuzione od anche revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i Funzionari tecnici e gli Agenti comunali possono ordinare anche verbalmente la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque per l'esecuzione dei lavori oggetto di autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, manleva il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza di proroga in tempo utile sul termine.

Se la durata della manomissione dovesse superare il termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario per il ripristino del manto, fatta salva comunque l'applicazione delle penali di cui all'articolo 21.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Se si evidenziassero necessità di variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 21.

In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

ARTICOLO 6

Cauzioni e disciplinari

Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato, per ogni singola alterazione, al deposito di un importo cauzionale, da determinarsi applicando alla superficie oggetto di ripristino definitivo, quantificata come previsto ai sensi del successivo art. 16, i prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A" o, in subordine, di cui al vigente prezzario Unioncamere Regione Liguria incrementato del 30% per tenere in conto il costo dell' I.V.A. e delle spese tecniche e generali.

Si stabilisce, a prescindere dalla valutazione a misura di cui sopra un importo minimo inderogabile del deposito cauzionale di **€ 800,00**. Tale accorgimento è indispensabile per tenere conto delle spese fisse per l'impianto del cantiere stradale, che su interventi di limitata estensione incide in maniera preponderante, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse intervenire ad operare il ripristino definitivo della manomissione del suolo pubblico in via sostitutiva per inadempienza del Concessionario, previo incameramento della cauzione.

In casi particolari, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Comunale Competente, potrà motivatamente indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

Agli Enti erogatori di servizi (energia elettrica, acquedotto, gas, teleriscaldamento, CIRA ecc) o a chiunque ne faccia specifica richiesta, è concessa la possibilità di effettuare un unico deposito cauzionale o polizza fideiussoria validi per tutti i lavori da effettuare nell'arco dell'anno, in sostituzione dei singoli depositi per ciascun intervento. L'entità della cifra da versare come garanzia complessiva sarà determinata nell'ambito di una specifica Convenzione da stipulare tra le parti, che dovrà essere stipulata entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno in corso, sarà valida sino alla restituzione della stessa e sarà calcolata sull'importo medio stimato degli ultimi 3 anni degli interventi che il gestore ha svolto presso il Comune di Cairo Montenotte. In caso di impossibilità di stimare l'importo viene comunque stabilito il minimo di € 20.000,00. Restano fatte salve diverse disposizioni derivanti da normative di settore sovra-ordinate al presente Regolamento o da eventuali convenzioni previgenti.

Le cauzioni possono essere prestate dal richiedente dell'autorizzazione attraverso depositi cauzionali presso la Tesoreria Comunale oppure a propria discrezione attraverso fidejussioni bancarie od assicurative.

Le garanzie fidejussorie o assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

E' altresì in facoltà del Comune, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 7

Esecuzione dei lavori

Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.

Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal Prezziario Unioncamere Liguri, aumentati del 30% (trenta per cento).

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste all'articolo 21.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente. Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall' Ufficio Tecnico, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

ARTICOLO 8

Posa di condutture nel sottosuolo (esclusi operatori di rete di comunicazione di cui al D.Lgs 33 del 15/02/2016)

Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 1,00, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta.

E' in facoltà dell'Ufficio Tecnico comunale prescrivere una maggiore o una minore profondità.

Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., il soggetto interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 20.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

Pertanto se a seguito di ripristini di asfaltatura eseguiti dall'Amministrazione Comunale dovessero rilevarsi chiusini ad una altezza differente rispetto al piano originario, l'impresa esecutrice degli interventi di asfaltatura provvederà alla marcatura della posizione del chiusino e resterà a cura del concessionario il riposizionamento in quota degli stessi.

Pertanto nessuna richiesta danni potrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale in relazione a disservizi generati dalla mancata o ritardata apertura di chiusini E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali o dirigenziali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

ARTICOLO 8 BIS

Posa di condutture nel sottosuolo (operatori di reti di comunicazione)

Dovranno essere seguite le disposizioni di cui al "Codice delle comunicazioni elettroniche" D.Lgs n° 259 del 01/08/2003 e del D.Lgs n° 33 del 15/02/2016 nonché di quanto disposto dal D.M. 01/10/2013

ARTICOLO 9

Impianti e manufatti esistenti

I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti nel sottosuolo.

E' altresì responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 21 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

ARTICOLO 10

Riempimento dello scavo

Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.

L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massiciata stradale.

Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza inaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile. Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.

Per le pavimentazioni in asfalto dovrà essere eseguito un ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore compreso di cm. 10 perfettamente allineato con il piano viabile.

È opportuno controllare con la necessaria frequenza sino al definitivo consolidamento che il materiale usato per il ripristino provvisorio non si deteriori ma si consolidi senza disgregarsi, effettuando se necessario tempestive ricariche.

Le ricariche dovranno essere effettuate tassativamente entro 48 ore dalla richiesta inoltrata da parte degli uffici competenti (Ufficio Tecnico e Polizia Locale)

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa dei costi sostenuti sul titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 11

Ripristino provvisorio

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di fine lavori e avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione **MOD. B**, qualora quest'ultimo non possa considerarsi definitivo e necessiti di un ulteriore intervento differito (ad esempio per pavimentazioni in conglomerato bituminoso) onde permettere al Comune una prima verifica sullo stato dei luoghi.

La mancata comunicazione di fine lavori comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di fine lavori indicata nell'autorizzazione.

La suddetta dichiarazione deve essere firmata dal direttore dei lavori o dal rappresentante della società erogatrice del pubblico servizio, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

La dichiarazione deve essere corredata di completa documentazione fotografica a colori del ripristino provvisorio.

Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 12

Periodo di garanzia dei lavori

Il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, per quanto di rispettiva competenza, rimarranno responsabili di quanto eseguito e del rispetto delle norme del presente Regolamento fino al termine del periodo di garanzia che, fatti salvi casi particolari, è stabilito in **2 (due) anni** dopo la data di comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento e comunque fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'Autorizzazione stessa, per danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, e fino al termine del periodo di garanzia, fermo restando le responsabilità materiali e temporali previste dal Codice Civile in materia di realizzazione di opere civili.

ARTICOLO 13

Interventi urgenti

Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite PEC all'Ufficio Tecnico Comunale, settore Lavori Pubblici **MOD. D**, fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste al precedente articolo 2, la formale autorizzazione in sanatoria **MOD. E** entro i successivi 5 (cinque) giorni.

Gli Enti erogatori di pubblici servizi, trovandosi frequentemente nelle condizioni di far fronte a riparazioni urgenti sulle condotte di propria competenza, possono presentare un'unica istanza in sanatoria **MOD. E**, relativamente a tutte le manomissioni mensilmente operate, entro i primi 5 (cinque) giorni successivi al semestre di riferimento.

ARTICOLO 14

Occupazione del suolo e sottosuolo pubblico

Contestualmente alla manomissione del suolo pubblico verrà autorizzata anche la conseguente occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico in maniera temporanea o permanente, in base alla disciplina del vigente "Regolamento occupazione suolo pubblico", ai quali si rimanda per ogni valutazione di dettaglio.

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico non potrà essere rilasciata dall'Ufficio Tributi in difetto del pagamento del canone unico.

ARTICOLO 15

Prescrizioni particolari

In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte. In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico. In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ARTICOLO 16

Ripristino definitivo

1) Procedura Tecnica per il Ripristino

Il ripristino definitivo deve seguire queste fasi obbligatorie:

- a) **Fresatura (Scarifica):** Prima di tutto, è necessario rimuovere lo strato superficiale di asfalto esistente (il conglomerato bituminoso) per uno spessore di almeno 5 cm. Questa operazione va eseguita con un'apposita macchina fresatrice.
- b) **Posa del Nuovo Manto (Tappeto di Usura):** Successivamente, si procede a stendere il nuovo strato di asfalto, chiamato "tappeto di usura".
- c) **Sigillatura dei Giunti:** Una volta posato il nuovo asfalto, è obbligatorio sigillare con un prodotto specifico le linee di confine tra la nuova pavimentazione e quella vecchia. Questo serve a impedire infiltrazioni d'acqua e a garantire la durata del lavoro.

2) Tempistiche

- a) Il ripristino definitivo deve essere eseguito in un periodo compreso **tra 90 e 180 giorni** dalla data in cui la strada è stata riaperta al traffico con una sistemazione provvisoria.
- b) **Eccezioni:** Queste tempistiche possono variare se sono state stabilite condizioni diverse in una convenzione specifica o in altre prescrizioni comunali.

3) Estensione dell'Area da Ripristinare

- a) Salvo diverse indicazioni specifiche da parte degli Uffici Comunali, le dimensioni dell'area da riasfaltare sono le seguenti:
- b) **In larghezza:**
- c) **Strade fino a 5 metri di larghezza:** L'asfaltatura deve coprire l'intera larghezza della carreggiata (marciapiedi esclusi).
- d) **Strade più larghe di 5 metri:** L'asfaltatura deve estendersi dal bordo della strada più vicino allo scavo **fino alla linea di mezzeria**. L'area ripristinata deve inoltre superare di almeno 50 cm il bordo dello scavo. Se lo scavo si trova proprio in mezzo alla strada, sarà il Comune a decidere quale metà della carreggiata riasfaltare.
- e) **In lunghezza:**
- f) L'area da riasfaltare deve corrispondere alla lunghezza massima dello scavo, **umentata di 50 cm per ogni lato**.

4) **Casi Particolari e Derghe**

- a) **Esenzione dalla Fresatura:** Se le condizioni del manto stradale lo consentono, il Comune può autorizzare il ripristino senza la fresatura preliminare.
- b) **Lavori di Piccole Dimensioni:** Per rotture isolate o scavi con una superficie inferiore a 5 m², il Comune può consentire un ripristino più piccolo rispetto alle misure standard.
- c) **Scavi con Forma Irregolare:** L'area da ripristinare deve essere un rettangolo che contenga completamente lo scavo.
- d) **Scavi Obliqui:** Il ripristino non può seguire l'andamento obliquo dello scavo, ma deve essere eseguito creando una o più superfici rettangolari, parallele all'asse della strada.
- e) **Più Scavi Vicini:** Se diversi scavi (effettuati con la stessa autorizzazione) si trovano a meno di 10 metri l'uno dall'altro, il ripristino finale deve essere unico e congiungerli, a meno di un'esplicita autorizzazione contraria del Comune.

5) **Prescrizioni Finali**

- a) **Qualità del Lavoro:** Il ripristino deve essere perfettamente livellato con la strada circostante ("complanare") e non deve causare alcun danno alle aree adiacenti.
- b) **Segnaletica Orizzontale:** Il ripristino delle strisce e di ogni altra segnaletica orizzontale è a cura e a spese di chi ha eseguito i lavori, previo accordo con la Polizia Municipale.
- c) **Tassa Occupazione Suolo Pubblico:** Poiché il ripristino finale è considerato di interesse pubblico, per questa fase dei lavori **non è dovuto il pagamento** del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico.
- d) **Lavori su Aree Già Ripristinate:** Se lo scavo avviene su un'area già riasfaltata in precedenza, l'Ufficio Tecnico può chiedere, in sostituzione, di riasfaltare una superficie di pari dimensioni in un'altra strada comunale.
- e) **Casi non Previsti:** Per tutte le situazioni non descritte in questo regolamento, sarà l'Ufficio Tecnico comunale a fornire le specifiche necessarie.

Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori

La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune **MOD. C**, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal direttore dei lavori o dal rappresentante della società erogatrice del pubblico servizio, ed essere corredata di completa documentazione fotografica a colori attestante la corretta esecuzione del ripristino definitivo.

Trascorsi 180 gg dalla data di fine lavori, indicata nell'autorizzazione, fatto salvo eventuali proroghe, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a verificare la corretta esecuzione dei ripristini e, in caso di mancata esecuzione degli stessi, provvederà entro il termine di gg 30 ad escutere la cauzione relativa.

Qualora l'eseguito ripristino si palesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.

In ogni caso, è a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

ARTICOLO 18

Contestazione lavori e svincolo cauzione

Motivi di contestazione di lavori eseguiti:

- pericolo per la circolazione;
- mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dal Regolamento;
- inottemperanza delle prescrizioni particolari indicate nella autorizzazione;
- esecuzione difforme rispetto agli elaborati e/o planimetria di progetto;
- danneggiamenti di altri sottoservizi;
- inottemperanza al ripristino provvisorio e/o definitivo (compresa segnaletica orizzontale e verticale);
- distacco o cedimenti rispetto alla superficie circostante;
- rotture o cretture del manto in conglomerato bituminoso;
- distacco o mancato ancoraggio del tappeto di usura dal sottostante strato di binder;
- deterioramento della sovrastruttura stradale adiacente l'alterazione.

Nel caso che il titolare dell'autorizzazione non si faccia direttamente carico degli adempimenti richiesti, o ricorra uno dei motivi sopra elencati, l'Ufficio Comunale competente provvederà a redigere il verbale di contestazione dei lavori, eventualmente sospendendone l'esecuzione. Nel verbale, a seconda della motivazione, sarà specificato il termine massimo entro cui si dovrà provvedere all'esecuzione di quanto disposto.

Terminati i lavori prescritti il concessionario dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale trascorsi inutilmente i termini per l'esecuzione dei lavori contestati senza che il concessionario abbia provveduto all'esecuzione dei ripristini oppure abbia presentato una adeguata controdeduzione, ha facoltà, senza ulteriori adempimenti, di incamerare la corrispondente quota della

cauzione prestata a garanzia, al fine di far eseguire in proprio o commissionare a terzi i lavori ritenuti necessari per eliminare il pericolo per la circolazione veicolare. Tale facoltà è prevista espressamente anche per sola mancata esecuzione del tappeto di usura.

In caso di accertato grave pericolo, l'Amministrazione comunale interverrà invece autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia Municipale per i rilievi della Legge previsti nel nuovo codice della strada e con il recupero in danno delle spese sostenute. Qualora l'importo del danno ecceda il deposito cauzionale, oltre all'incameramento di quest'ultimo, si procederà alla richiesta del saldo dovuto.

Trascorso il periodo di garanzia di cui all'art. 12 senza che l'intervento abbia dato luogo a contestazioni, il richiedente può rientrare in possesso dell'importo cauzionale, o della quota parte nel caso che i lavori siano stati contestati o si siano applicate le penali di cui all'art. 21, previa presentazione di apposita domanda e nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cauzioni cumulative prestate da Enti erogatori di servizi, il cui importo è stabilito in apposite convenzioni in base alla stima delle manomissioni da operarsi su base annua, non sono soggette a svincolo e devono essere immediatamente reintegrate in caso di decurtazioni operate per contestazioni o penali. Qualora le cauzioni cumulative fossero di importo insufficiente a garantire il Comune, quest'ultimo rilascerà nuove autorizzazione di manomissione suolo pubblico solo in esito ad un adeguamento delle stesse.

ARTICOLO 19

Sistemazione generale di una strada da parte del Comune

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, darà informazione alle società erogatrici di pubblici servizi, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada. In tal caso per i ripristini potranno essere presi particolari e dedicati accordi con l'ufficio del Comune che segue i lavori comunali

A lavori ultimati, salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, deve essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 20

Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti

E' in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un'apposita ordinanza con prefissione di congruo termine, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti, delle condutture e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano intralcio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o col pubblico interesse.

Nel primo dei casi contemplati, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri due casi le spese sono a carico del Comune come per legge, salvo disposizioni diverse dettate da specifiche convenzioni a disciplina delle predette procedure.

Qualora l'ordinanza emessa nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per la sistemazione degli impianti e dei connessi di cui sopra, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 21 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

ARTICOLO 21

Penali

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis. del D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 con le modalità stabilite. Inoltre, qualora non venga comunicata la fine lavori e/o vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'**Allegato B**.

Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'**Allegato "C"**.

Il titolare dell'autorizzazione é ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 6.

Le penali applicate verranno dedotte dall'importo cauzionale costituito ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 22

Decorrenza e aggiornamento periodico dei prezzi.

Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dalla stessa data s'intendono abrogate tutte le norme comunali precedentemente emanate.

I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con le cadenze ritenute necessarie, tramite deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade

ALLEGATO A

ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I. Listino Prezzi per il Ripristino del Suolo Pubblico

I seguenti prezzi si intendono **comprensivi di IVA, spese tecniche e generali**.

II. Cosa è Escluso dai Prezzi Indicati

I prezzi elencati di seguito **non includono** il costo per la fornitura e l'installazione di nuovi manufatti, impianti o infrastrutture (come chiusini, tubazioni, cavidotti, ecc.).

Se, durante i lavori di scavo, questi elementi vengono rimossi e risultano danneggiati al punto da non poter essere riutilizzati o ricollocati, dovranno essere sostituiti con materiali nuovi.

- **Addebito dei Costi Extra:** Il costo per la sostituzione di questi elementi sarà addebitato separatamente all'utente, secondo le norme del Regolamento Comunale.
- **Calcolo della Superficie:** L'area occupata da questi nuovi elementi non verrà sottratta dal calcolo della superficie totale oggetto del ripristino.

III. Spiegazione dei Prezzi "a" e "b"

Per alcune tipologie di lavorazione (indicate con i punti 5, 6, 7, 12, 13, 15), vengono specificate due tariffe:

- **Prezzo "a" (con riutilizzo):** Si applica quando è possibile recuperare e reinstallare i materiali originali rimossi (es. cubetti, basoli, bordature).
- **Prezzo "b" (con sostituzione):** Si applica quando i materiali originali non sono recuperabili e devono essere forniti e installati elementi nuovi.

IV. Tariffe al Metro Quadrato (€/m²)

2. Tariffe per Pavimentazioni (al Metro Quadrato - €/m²)

N.	Tipo di Pavimentazione	Descrizione e Inclusioni	Prezzo (€/m ²)
1	Terreno Naturale	Ripristino di terreno senza massicciata.	€ 4,40
2	Sede Stradale con Massicciata	Ripristino di sede stradale con sottofondo in massicciata.	€ 8,70
3	Asfalto (Tappeto Bituminoso)	Ripristino di sede stradale asfaltata.	€ 22,60

4 **Battuto Cemento** di *Include:* finitura superficiale, ripristino giunti, eventuale rete elettrosaldata. *Esclusa:* bordatura. € 49,30

5 **Cubetti/Piastrelle di Porfido** *Include:* posa con disegno originale, sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete, pulizia e sigillatura. *Esclusa:* bordatura.

a) Con **riutilizzo** dei cubetti € 117,40

b) Con **sostituzione** dei cubetti € 137,50

6 **Basoli Granito/Arenaria (Posa su Sabbia)** di *Include:* letto di posa in sabbia, pulizia, rinfianco e sigillatura. *Esclusa:* bordatura.

a) Con **riutilizzo** dei basoli € 142,10

b) Con **sostituzione** dei basoli € 391,20

7 **Basoli Granito/Arenaria (Posa su Cemento)** di *Include:* sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete, pulizia e sigillatura. *Esclusa:* bordatura.

a) Con **riutilizzo** dei basoli € 182,50

		b) Con sostituzione dei basoli	€ 431,40
8	Lastre in Pietra di Luserna Fiammata	<i>Include:</i> sottofondo calcestruzzo, eventuale rete, fornitura lastre. <i>Esclusa:</i> bordatura.	€ 274,40
9	Lastre in Pietra di Luserna (Piano a Spacco)	<i>Include:</i> sottofondo calcestruzzo, eventuale rete, fornitura lastre. <i>Esclusa:</i> bordatura.	€ 259,50
10	Piastrelle di Cemento	<i>Include:</i> sottofondo calcestruzzo, eventuale rete, fornitura piastrelle. <i>Esclusa:</i> bordatura.	€ 142,40
11	Piastrelle di Gres	<i>Include:</i> sottofondo calcestruzzo, eventuale rete, fornitura piastrelle. <i>Esclusa:</i> bordatura.	€ 82,20

3. Tariffe per Bordature (al Metro Lineare - €/m)

N.	Tipo di Bordatura	Descrizione e Inclusioni	Prezzo (€/m)
12	Bordatura in Pietra	<i>Include:</i> scavo, fondazione per fissaggio, stuccatura giunti. a) Con riutilizzo b) Con sostituzione	€ 42,90 € 133,90
13	Bordatura in Luserna Fiammata	<i>Include:</i> scavo, fondazione per fissaggio, stuccatura giunti. a) Con riutilizzo b) Con sostituzione	€ 36,00 € 100,40
14	Bordatura in Calcestruzzo Armato	<i>Include:</i> scavo, fondazione per fissaggio, stuccatura giunti.	€ 48,60
15	Bordatura in Calcestruzzo Prefabbricato	<i>Include:</i> scavo, fondazione per fissaggio, stuccatura giunti. a) Con riutilizzo b) Con sostituzione	€ 39,20 € 47,60

V. Lavorazioni non Elencate

Per tutte le forniture o lavorazioni non presenti in questo elenco, si applicherà il **Prezziario Unioncamere della Regione Liguria** in vigore al momento dei lavori, con una maggiorazione del **30%**.

ALLEGATO B

IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE. IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E/O MANCATA COMUNICAZIONE FINE LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 21

- Da 0 a 5 gg nessuna penale
- Dal 6° giorno al 15° € 25,00/gg
- Dal 16° giorno € 500,00

ALLEGATO C

IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 21

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell'art. 3.

- 1) Per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori: Euro € 500,00
- 2) Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa:
 - a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10% € 250,00
 - b) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50: € 250,00

Resta fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei ripristini